



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/68 DEL 30.9.2010

Oggetto: **Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12". Prime linee di attuazione.**

Il Presidente riferisce, con nota n. 21506 del 29.9.2010, che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, concernente "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12".

La legge regionale n. 13/2010 abroga e sostituisce la legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 "Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25", adeguando così la normativa regionale in materia di attività europee ed internazionali alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009, e ai nuovi obblighi imposti alle Regioni dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

Il Presidente prosegue illustrando le principali novità introdotte dalla L.R. n. 13/2010, tra cui la sessione europea del Consiglio regionale, istituita ai fini della trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, e la legge europea regionale annuale, finalizzata a garantire un organico e tempestivo adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

La L.R. n. 13/2010 disciplina sia gli aspetti relativi alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea (fase ascendente), sia gli aspetti relativi al recepimento e all'attuazione del diritto dell'Unione (fase discendente). In particolare, essa indica le modalità per la formulazione delle osservazioni della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, attribuendo tale competenza sia alla Giunta sia al Consiglio regionale, e la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte degli stessi atti, competenza propria del Consiglio.



Per quanto attiene la fase discendente, la Giunta regionale è individuata quale organo competente ad effettuare la verifica di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, nonché a predisporre il disegno di legge europea regionale e presentarlo al Consiglio, unitamente alla relazione di accompagnamento, per l'inserimento all'Ordine del giorno della sessione europea del Consiglio.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che la L.R. n. 13/2010 attribuisce notevole rilevanza al ruolo della Regione nelle attività di rilievo internazionale, introducendo lo strumento del piano pluriennale contenente le linee guida per tali attività, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

L'esercizio delle competenze regionali in materia di attività europee ed internazionali si basa su un sistema di informazione e raccordo costante tra Giunta e Consiglio regionale, che comporta per entrambi gli organi nuovi obblighi di informazione reciproca. Il Presidente evidenzia pertanto gli adempimenti che la L.R. n. 13/2010 pone a carico della Giunta regionale, in virtù dei predetti obblighi informativi:

- trasmissione al Consiglio regionale di dati, relazioni o elaborati richiesti per la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti dell'Unione europea (art. 5);
- trasmissione di una relazione annuale al Consiglio regionale sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale (art. 9);
- attuazione degli indirizzi del Consiglio, adottati al termine della sessione europea (art. 12);
- attuazione degli indirizzi del Consiglio nella definizione della programmazione regionale unitaria (art. 16).

Il Presidente richiama, quindi, l'attenzione sull'art. 22 della L.R. n. 13/2010, che detta le modalità organizzative per l'attuazione della legge stessa. In particolare, il comma 1 rimanda ad un'Intesa tra Consiglio e Giunta per quanto riguarda le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla legge; il comma 2 stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta debba dare attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individuare gli uffici competenti e stabilire idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.

In conseguenza di quanto premesso, il Presidente ravvisa la necessità di individuare tempestivamente gli Uffici competenti all'attuazione degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 13/2010, nonché di assicurare un coordinamento delle attività connesse a tali adempimenti.



Il Presidente evidenzia, al riguardo, che il Decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 attribuisce le funzioni connesse ai rapporti con gli organismi dell'Unione europea e alle attività internazionali alla Direzione generale della Presidenza. La direzione, dal 2005 ad oggi, si è occupata di effettuare annualmente la verifica di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e di curare i rapporti con gli organismi europei in materia di aiuti di stato e procedure di infrazione. Ha inoltre svolto un'importante attività di coordinamento delle strutture regionali e di impulso relativamente alle attività di rilievo internazionale della Regione.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di individuare la Direzione generale della Presidenza quale Ufficio competente all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 13/2010, conferendogli, inoltre, il mandato di assicurare il coordinamento dell'Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 13/2010.

La Giunta regionale, vista la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

- di individuare la Direzione generale della Presidenza quale Ufficio competente all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 13/2010;
- di dare mandato alla direzione generale della Presidenza:
 - a) di assicurare il coordinamento dell'Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti dalla LR n. 13/2010;
 - b) di presentare una proposta tecnica avente ad oggetto le modalità di attuazione della legge e le procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis